REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI (ART. 52, COMMA 1-bis, D.LGS. N. 165/2001 – Art. 17 e Art. 18 comma 6,7,8 C.C.N.L. Funzioni Centrali del 9 maggio 2022)

Delibera n. 9 del 20.02.2024

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure comparative per le progressioni tra categorie diverse del personale dipendente dell'OMCeO, d'ora in avanti denominate "progressioni verticali", in analogia a quanto previsto dall'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021 e dagli articoli 17 e 18 comma 6,7,8 del C.C.N.L. Funzioni Centrali del 09 maggio 2022.

Quest'Ente infatti pur essendo tenuto, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13[1], esclusivamente ad adeguarsi, ai soli principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, intende recepire tale previsione normativa adattandola alle proprie peculiarità con le disposizioni di seguito riportate.

Le progressioni tra categorie consentono il passaggio dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, in un'ottica di sviluppo professionale.

Le categorie sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Funzioni Centrali del 09 maggio 2022 e s.m.i.

L'Ente si riserva di utilizzare l'istituto delle progressioni verticali anche nell'ipotesi in cui il fabbisogno professionale sia di un'unica unità prevista nella relativa categoria, ritenendo che le ridotte dimensioni dell'Ente non possa comportare, di per sé, la disapplicazione di una previsione normativa finalizzata a valorizzare il personale interno. In tal caso la riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno nella corrispondente categoria, opererà per le ulteriori e successive assunzioni di personale.

Il sistema di progressione verticale si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all'inquadramento nella categoria immediatamente superiore.

L'OMCeO prevede di avviare le procedure per le progressioni verticali nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione da almeno tre anni.

I partecipanti non devono avere riportato provvedimenti disciplinari nei due anni anteriori al termine di scadenza per la presentazione della domanda. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale sono i seguenti:

1) scuola secondaria di secondo grado, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica "Operatori" che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica "Assistenti";

[1] Convertito con Legge n. 124 del 30 ottobre 2013, e, successivamente modificato dall'art. 50, comma 3 -bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019.

2) diploma di laurea del previgente ordinamento universitario, laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica "Assistenti" che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica "Funzionari";
3) diploma di laurea magistrale accompagnata da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica "Funzionari" che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica "Elevate Professionalità".
I titoli di studio devono essere attinenti al profilo oggetto di procedura comparativa, come specificamente individuati dal singolo avviso di selezione. Per particolari profili, in relazione alla specificità delle mansioni svolte ovvero al carattere tecnico professionale delle competenze necessarie, può essere richiesto il possesso di un determinato titolo ulteriore rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno. Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione positiva negli ultimi tre anni di servizio.

In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con la procedura valutativa di cui all'art. 4 bis del presente regolamento cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei seguenti requisiti:
Da Area degli Operatori ad Area degli Assistenti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
oppure
b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
Da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari:
a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
oppure
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

Art. 3 – Avviso di selezione
Gli avvisi di selezione, predisposti dall'Ente, sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni sul sito istituzionale e ne viene data comunicazione a tutti i dipendenti, nonché alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. vigente.

Art. 4 – Procedura comparativa (art. 17 C.C.N.L. Funzioni Centrali del 9 maggio 2022)
Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione alla categoria superiore, l'avviso di indizione della procedura comparativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100:

1) valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, 5 punti per ogni anno (max 15 punti);

2) il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio anche ulteriori a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione. (max 55 punti)
Per ciascuna delle voci di cui al presente numero è attribuito un punteggio come da elenco sottostante:

a) per posti di categoria "Assistenti" – massimo punto 20:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Punti 5
Diploma di laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato	Punti 10
Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario	Punti 15

a) per posti di categoria "Funzionario" – massimo punti 20:

Laurea triennale	Punti 3
Laurea specialistica	Punti 2
Laurea Magistrale	Punti 5
per ogni Master universitario di 1° livello (DM 270/2004)	Punti 1
per ogni Master universitario di 2° livello (DM 270/2004)	Punti 2

a**) per posti di categoria "Elevate Professionalità" – massimo punti 20:**

Laurea Magistrale	Punti 5
per dottorato di ricerca (DR)	Punti 4
per ogni seconda laurea o Master di 2° livello (DM 270/2004)	Punti 4
per ogni Master universitario di 1° livello (DM 270/2004)	Punti 2

b) servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche a tempo determinato o lavoro a progetto o co.co.co., eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti 2 per ogni anno di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione fino ad un massimo di punti 20. Si considera anno di servizio il periodo di 12 mesi anche non continuativi;

c) competenze professionali tramite corsi di formazione ed abilitazioni professionali fino ad un massimo 15 punti, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo: corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo, con attribuzione di 0,25 punti per corso; abilitazioni professionali attinenti al profilo oggetto di selezione punti 5; servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche a tempo determinato o lavoro a progetto o co.co.co., punti 2 per ogni anno di servizio prestato nella categoria oggetto della selezione.

3) il numero e la tipologia di incarichi rivestiti formalmente attribuiti negli ultimi 5 anni, non valutati nelle tipologie precedenti. Tale elemento di valutazione consente l'attribuzione di un punteggio come da tabella sottostante (max 30 punti):

Incarichi professionali ex. art. 53 D. Lgs. n. 165/2001	Punti 1 per ogni incarico
Membro di commissione di concorso/gara	Punti 1 per ogni nomina
Responsabile procedimento	Punti 1 per ogni incarico
Incarichi responsabile posizione organizzativa	Punti 2 per ogni anno

Art. 4 bis – Procedura valutativa (Art. 18 C.C.N.L. Funzioni Centrali del 9 maggio 2022)
Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione alla categoria superiore, l'avviso di indizione della procedura valutativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza fino ad un max di 35 punti:
servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche a tempo determinato o lavoro a progetto o co.co.co., eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione, punti 3 per ogni anno di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione fino ad un massimo di punti 35. Si considera anno di servizio il periodo di 12 mesi anche non continuativi.

b) titolo di studio fino ad un max di 25 punti
Per ciascuna delle voci di cui al presente numero è attribuito un punteggio come da elenco sottostante, per un totale massimo complessivo di 25 punti:

Diploma di laurea triennale	Punti 3
Diploma di laurea specialistica	Punti 2
Diploma di laurea magistrale	Punti 5
per ogni Master universitario di 1° livello (DM 270/2004)	Punti 1
per ogni Master universitario di 2° livello (DM 270/2004)	Punti 2

c) competenze professionali acquisite tramite corsi di formazione ed abilitazioni professionali fino ad un massimo di 40 punti con le modalità di seguito riportate:
corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo, con attribuzione di 0,25 punti per corso; abilitazioni professionali attinenti al profilo oggetto di selezione punti 5; servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche a tempo determinato o lavoro a progetto o co.co.co., punti 3 per ogni

anno di servizio prestato nella categoria oggetto della selezione.

Art. 5 – Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura
Esaurita la fase di valutazione dei soggetti ammessi alla procedura, l'OMCeO procede a verificare la veridicità e la correttezza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e provvede a formare la graduatoria finale secondo l'ordine di votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti complessivamente disponibili. Le graduatorie avranno validità per l'annualità in corso e saranno utilizzate nella misura e nei limiti di progressione verticale prevista nel Piano del Fabbisogno di Personale. La graduatoria di merito e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Trattamento economico
Il passaggio alla categoria immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria e avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della delibera di approvazione della graduatoria del Consiglio Direttivo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche, a titolo di assegno personale.

Art. 7 – Applicazione
Il presente regolamento è approvato in via sperimentale ed è applicato alle procedure di progressione verticale avviate a partire dall'anno 2024.
Nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, si procederà ad adeguare il presente regolamento alle nuove disposizioni normative.

Art. 8 – Rinvio
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni verticali.